

DELIBERAZIONE 24 APRILE 2013
171/2013/R/EEL

DETERMINAZIONE A CONSUNTIVO DEL CORRISPETTIVO A COPERTURA DEI COSTI RICONOSCIUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. PER L’ANNO 2012 E APPROVAZIONE DEL CORRISPETTIVO DI ACCONTO PER L’ANNO 2013

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 aprile 2013

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130;
- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del 18 dicembre 2008;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 luglio 2012 (di seguito: decreto interministeriale 5 luglio 2012);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 6 luglio 2012 (di seguito: decreto interministeriale 6 luglio 2012);
- il decreto del il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 28 dicembre 2012;

- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 14 settembre 2005, n. 188/05, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 188/05);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2005, n. 290/05;
- la deliberazione dell’Autorità 22 settembre 2006, n. 203/06;
- la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2007, n. 90/07 (di seguito: deliberazione 90/07);
- la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07 (di seguito: deliberazione 280/07);
- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2007, n. 312/07 (di seguito: deliberazione 312/07);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2008, ARG/elt 24/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 24/08);
- la deliberazione dell’Autorità 3 giugno 2008, ARG/elt 74/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 74/08);
- la deliberazione dell’Autorità 14 luglio 2008, ARG/elt 95/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 95/08);
- la deliberazione dell’Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIMM);
- la deliberazione dell’Autorità 9 gennaio 2009, ARG/elt 1/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 1/09);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2009, GOP 71/09 (di seguito: deliberazione GOP 71/09);
- la deliberazione dell’Autorità 4 novembre 2010, ARG/gas 193/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 193/10);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con la deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 12 aprile 2012, 140/2012/R/eel, (di seguito: deliberazione 140/2012/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 343/2012/R/efr;
- la deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2012, 509/2012/R/com, (di seguito: deliberazione 509/2012/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012 570/2012/R/efr;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012 573/2012/R/eel, (di seguito: deliberazione 573/2012/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2013, 163/2013/R/com (di seguito: deliberazione 163/2013/R/com);
- la comunicazione del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito: GSE) del febbraio 2013, prot. Autorità n. 13076 del 5 aprile 2013 recante il *budget* relativo all’anno 2013 (di seguito: comunicazione febbraio 2013);

- la comunicazione del GSE del 29 marzo 2013, prot. Autorità n. 13012 del 5 aprile 2013, recante il consuntivo gestionale del 2012 (di seguito: comunicazione del 29 marzo 2012);
- la relazione tecnica del GSE del 24 aprile 2013, prot. Autorità n. 15324 del 24 aprile 2013 recante il consuntivo dei costi sostenuti nel 2012 per lo svolgimento delle attività previste dal TIMM (di seguito relazione tecnica del 24 aprile 2013);
- il Bilancio consolidato e d'esercizio 2011, del GSE.

CONSIDERATO CHE:

- il DPCM 11 maggio 2004 innova l'assetto della società esercente i servizi di trasmissione e di dispacciamento prevedendo che siano trasferiti a Terna le attività, le funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al Gestore della rete, ad eccezione:
 - a. dei beni, rapporti giuridici e personale afferenti alle funzioni di cui all'articolo 3, commi 12 e 13, e di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 79/99, nonché le attività correlate di cui al decreto legislativo 387/03;
 - b. delle partecipazioni detenute nelle società Gestore del Mercato Elettrico S.p.A. ed Acquirente Unico S.p.A.;
 - c. degli eventuali oneri, ed i relativi eventuali stanziamenti di copertura, di natura risarcitoria e sanzionatoria per le attività poste in essere - fino alla data di efficacia del trasferimento - dallo stesso Gestore della rete;
 che restano in capo alla società residuante dal predetto trasferimento, vale a dire alla società Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.A.;
- dal 1 ottobre 2006 la società Gestore del Sistema Elettrico - GRTN S.p.A. ha cambiato la propria denominazione in Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A.;
- l'Assemblea degli azionisti del Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A., convocata in seduta straordinaria il 18 novembre 2009, ha deliberato il cambio della denominazione della società da Gestore dei Servizi Elettrici-GSE S.p.A. a Gestore dei Servizi Energetici-GSE S.p.A (di seguito: GSE);
- le deliberazioni dell'Autorità 188/05, 90/07, 280/07, 312/07, ARG/elt 24/08, ARG/elt 74/08, ARG/elt 95/08, ARG/elt 1/09, ARG/elt 193/10 e il TIT prevedono che alcune tipologie di costi sostenuti dal GSE siano posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 47, comma 47.1, lettera b), del medesimo TIT;
- ai sensi dell'art 9 del TIMM l'Autorità garantisce la copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui all'Articolo 3, commi 3.1, 3.2 e 3.3 nell'anno 2012, non già riconosciuti per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;
- la deliberazione GOP 71/09, che identifica un primo elenco di attività svolte in avvalimento dal GSE, prevede che gli oneri derivanti dalle attività di cui al punto 2 lettera a) della sopraccitata deliberazione siano posti a carico del medesimo Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili gestito dalla Cassa;
- la deliberazione 509/2012/R/com ha rinnovato la validità del Disciplinare di avvalimento, approvato con deliberazione GOP 71/09, per il triennio 2013-2015 e aggiornato le attività oggetto di avvalimento;

- il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate è alimentato dalla componente tariffaria A3;
- con la comunicazione del 29 marzo 2013, recante il consuntivo gestionale 2012, il GSE ha esposto, tra l'altro, i costi del personale, delle risorse esterne, nonché i costi di cui al precedente alinea (individuati come "costi da coprire direttamente con la componente A3"), sostenuti nell'anno 2012;
- l'articolo 10 del decreto interministeriale 5 luglio 2012 che disciplina le modalità di incentivazione dell'energia elettrica da fonte fotovoltaica, prevede che i soggetti che richiedono l'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al medesimo decreto devono corrispondere al GSE un contributo per le spese di istruttoria e per la copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo;
- l'art. 21 del decreto interministeriale 6 luglio 2012 prevede che i soggetti che richiedono l'accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica derivante da altre fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico di cui al medesimo decreto devono corrispondere al GSE un contributo per le spese di istruttoria e per la copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo;
- con la comunicazione febbraio 2013, recante il budget 2013, il GSE ha previsto, tra l'altro, un rilevante incremento dei ricavi energetici regolati derivanti dai contributi a copertura delle attività connesse all'incentivazione delle fonti rinnovabili di cui ai sopracitati decreti;
- i ricavi energetici regolati di cui ai precedenti alinea concorrono alla riduzione dei costi di funzionamento del GSE da coprire con la componente A3, diversificando le fonti di copertura dei costi di funzionamento del GSE e, conseguentemente, creando le condizioni per una revisione al ribasso, già a partire dal 2013, della maggiorazione ulteriore rispetto al rendimento del BTP decennale *benchmark* utilizzata fino ad ora per fissare il tasso di remunerazione del patrimonio netto del medesimo GSE;
- a partire dall'anno 2008 sono stati riconosciuti al GSE i proventi delle partecipazioni di cui al precedente alinea e che tali proventi, per l'anno 2012, risultano, secondo quanto indicato nella comunicazione del 29 marzo 2013, pari a 12,3 milioni di euro;
- il capitale investito netto del GSE risente sensibilmente delle oscillazioni del capitale circolante netto, derivanti dalle modalità di finanziamento dei pagamenti dell'energia elettrica ritirata ai sensi del provvedimento CIP 6/92 in funzione delle risorse economiche di volta in volta disponibili presso il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate;
- con deliberazione 140/2012/R/eel, l'Autorità ha determinato il corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento del Gestore dei servizi elettrici per l'anno 2011, con l'obiettivo di assicurare al GSE un'adeguata remunerazione del proprio patrimonio netto, detratto il valore delle partecipazioni del medesimo GSE nelle società controllate Acquirente Unico S.p.A. e Gestore del Mercato Elettrico S.p.A.; e che a tal fine è stato utilizzato un tasso di remunerazione, prima delle imposte, pari al 7,92%, corrispondente alla media annuale, relativa all'anno 2011, del rendimento del BTP decennale *benchmark*, rilevato dalla Banca d'Italia, pari al 5,42%, maggiorato di 2,5 punti percentuali;
- detta maggiorazione, come sopra segnalato, in sede di riconoscimento a consuntivo dei costi del 2013, sarà rivista in riduzione, a valle di specifiche valutazioni;

- il patrimonio netto del GSE alla chiusura dell'esercizio relativo all'anno 2011, rilevante ai fini della determinazione del corrispettivo di funzionamento del GSE per l'anno 2012, è risultato pari a 134,2 milioni di euro;
- l'Assemblea degli azionisti del GSE, in data 13 luglio 2012, ha deliberato di destinare a dividendo al Ministero dell'Economia e delle Finanze quale unico Azionista 12 milioni di euro;
- alla medesima data il valore delle partecipazioni del GSE nelle società controllate risultava pari a circa 16,5 milioni di euro;
- la media annuale, relativa all'anno 2012, del rendimento del BTP decennale *benchmark*, rilevato dalla Banca d'Italia, è stata accertata pari al 5,51%;
- con la deliberazione 140/2012/R/eel, l'Autorità ha disposto di riconoscere un corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento del GSE per l'anno 2012 a titolo di acconto, salvo conguaglio pari a 31,9 milioni di euro inclusivo della differenza tra il corrispettivo determinato a titolo definitivo per l'anno 2011 e il corrispettivo corrisposto a titolo di acconto per il medesimo anno;
- con la deliberazione 573/2012/R/eel l'Autorità ha definito le regole di separazione contabile da applicare al GSE, nel rispetto della riservatezza dei dati aziendali, al fine di assicurare:
 - la corretta attribuzione dei costi sostenuti dal GSE nella gestione delle attività;
 - l'assenza di discriminazioni, ovvero trasferimenti incrociati di risorse tra le diverse attività svolte dal GSE;
 - la disponibilità delle informazioni utili alla quantificazione del capitale investito dal GSE per lo svolgimento delle attività oggetto di remunerazione a carico del sistema elettrico;
 - un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato circa la situazione economica e patrimoniale del GSE nelle diverse attività in cui opera anche al fine di adottare una regolazione incentivante per il GSE, anche basata su obiettivi pluriennali di recupero di efficienza;
- con la deliberazione 163/2013/R/com, in attuazione di quanto previsto dal comma 3.2 della deliberazione 573/2012/R/com, l'Autorità ha approvato le "Disposizioni finali dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling*) per il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.P.A e ai relativi obblighi di comunicazione (UGSE)";
- con la medesima deliberazione ha, tra l'altro, previsto di adottare entro il 2013 una regolazione pluriennale incentivante per le attività svolte dal GSE, al fine di superare la regolazione storicamente adottata, basata sostanzialmente su un riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti.

RITENUTO OPPORTUNO:

- nelle more dell'adozione, a partire dal 2014, di una regolazione incentivante, basata su obiettivi pluriennali di recupero di efficienza, confermare il criterio di riconoscimento a consuntivo dei costi di funzionamento del GSE adottato a partire dal 2008;
- che, in sostanziale coerenza con le determinazioni adottate dall'Autorità per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, il valore del corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento del GSE per l'anno 2012 sia tale da assicurare, al netto dei

proventi delle partecipazioni, al GSE una remunerazione, prima delle imposte, del proprio patrimonio netto, detratto il valore delle partecipazioni del medesimo GSE nelle società controllate;

- che a partire da detto valore risulti altresì necessario tener conto dei dividendi distribuiti nel corso del 2012 riducendo di un corrispondente valore il patrimonio oggetto di remunerazione a partire dalla data di approvazione della distribuzione dei dividendi medesimi;
- che il tasso da riconoscere ai fini della remunerazione di cui al precedente alinea sia fissato pari al 8,01%, corrispondente al rendimento medio annuale, per l'anno 2012, del BTP decennale *benchmark*, rilevato dalla Banca d'Italia, maggiorato di 2,5 punti percentuali;
- che i costi consuntivati nell'anno 2012 per lo svolgimento delle attività di cui all'Articolo 3, commi 3.1, 3.2 e 3.3, del TIMM, per l'anno 2012 comunicati con relazione tecnica del 24 aprile 2013, siano compresi nel corrispettivo per il funzionamento del GSE per il medesimo anno;
- fissare il valore del corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento del GSE per l'anno 2013 in acconto, salvo conguaglio, in coerenza con il metodo adottato per l'anno 2012, sulla base:
 - del consuntivo per l'anno 2012, al netto degli effetti derivanti per l'anno 2012 dal rilascio del fondo rischi e svalutazione crediti, come comunicato dal GSE con la comunicazione del 29 marzo 2013;
 - dell'incremento dei ricavi energetici regolati di cui alle comunicazioni febbraio 2013 e del 29 marzo 2013

DELIBERA

1. di disporre che il corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento del GSE per l'anno 2012 sia tale da assicurare al GSE una remunerazione, prima delle imposte, del 8,01% del patrimonio netto, detratto il valore delle partecipazioni del medesimo GSE nelle società controllate e il valore dei dividendi distribuiti a partire dalla data di approvazione della distribuzione dei dividendi medesimi, oltre ai proventi delle partecipazioni;
2. di riconoscere un corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento del GSE per l'anno 2013, a titolo di acconto, salvo conguaglio, pari a 8,7 milioni di euro inclusivo della differenza tra il corrispettivo di cui al comma 1 e il corrispettivo corrisposto a titolo di acconto per l'anno 2012;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al GSE e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

24 aprile 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni